

DeJure

HOME

GIURISPRUDENZA

LEGISLAZIONE E PRASSI

DOTTRINA

ARCHIVIO

RISORSE

UTENTE: casbb09 CASB BIBLIOTECA DIGITALE

Pratica: schiavitù

A A A

MASSIME

Documento n. 5 di 5 | [Elenco risultati](#) | [Nuova ricerca](#)[Precedente](#)[Correlazioni](#)

ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. un.**Data:** 28 marzo 2006**Numero:** n. 7028**Parti:** Trovìso C. Fall. Galizia

Fonti: Giust. civ. 2006, 11, I, 2310, Giust. civ. Mass. 2006, 4, Resp. civ. e prev. 2006, 9, 1466 (s.m.) (nota di: LUCCHINI GUASTALLA), Giur. it. 2006, 8-9, 1627 (s.m.) (nota di: IOZZO), Guida al diritto 2006, 17, 88 (s.m.) (nota di: SACCHETTINI), Riv. notariato 2006, 5, 1338 (s.m.) (nota di: PETRONE), Fallimento 2006, 10, 1133 (s.m.) (nota di: PATTI), Giur. comm. 2007, 3, II, 567 (s.m.) (nota di: GUERRIERI)

CLASSIFICAZIONE

FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare in genere procedimento [Vedi tutto](#)

TESTO

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. - Eventus damni - È in re ipsa - Lesione della par condicio creditorum - Sussistenza.

Al fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall'imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell'art. 67, l. fall., comma 2, l'eventus damni è "in re ipsa" e consiste nel fatto stesso della lesione della "par condicio creditorum", ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell'acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall'imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull'immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della "par condicio", né fa venir meno l'interesse all'azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell'attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all'esercizio dell'azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.

(Conferma App. Bari 2 luglio 2002).

CONFORMI E DIFFORMI

[\(Torna su\)](#)

In senso conforme Cass. civ., 14 novembre 2003, n. 17189; Cass., 12 gennaio 2001, n. 403; contra Cass. civ., 14 ottobre 2005, n. 20005, Cass. civ., 8 luglio 2004, n. 12558; Cass. civ., 28 aprile 2004, n. 8096

SENTENZA

[\(Torna su\)](#)[Sentenza per esteso](#)

NOTE GIURISPRUDENZIALI

[\(Torna su\)](#)**Giust. civ. 2006, 11, 01, 2315**

(1-2) È risalente, in dottrina e in giurisprudenza, il dibattito sulla natura, indennitaria o redistributiva, della revocatoria fallimentare.

Infatti, da tempo all'adesione iniziale della giurisprudenza all'indirizzo che considerava presupposto necessario della revocatoria fallimentare il danno cagionato dall'atto impugnato (cfr., per tutte, Cass. 4 agosto 1979 n. 4534) si contrapponeva la (preferibile) contraria opinione, espressa da una parte autorevole della dottrina, che negava ogni rilevanza al pregiudizio causato dall'atto impugnato argomentando dall'inesistenza di qualsiasi riferimento nell'art. 67 l. fall. alla conoscenza da parte del terzo del nesso causale fra atto e danno (MAFFEI ALBERTI, *Il danno nella revocatoria*, Padova 1970, 129 ss.; BONSIGNORI, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale e dell'economia* diretto da GALGANO, IX, Padova 1986, 446 ss.); opinione affatto conciliabile con la concorsualità del fallimento, intesa come «strumento per la realizzazione della tendenziale partecipazione al procedimento di tutti i creditori e poi di una sempre più pregnante difesa della parità di trattamento fra di loro» (p. 450).

Con la seconda delle sentenze in rassegna le sezioni unite risolvono la questione - e ad essa si è subito conformata la sentenza della prima sezione in epigrafe - facendo proprio l'orientamento dottrinario innanzi citato e già condiviso da alcune pronunce della Suprema Corte.

Fra queste, cfr. Cass. 12 settembre 2003 n. 13443, in questa *Rivista*, 2004, I, 337, secondo la quale «il legislatore, nel dettare le norme di cui all'art. 67, commi 1 e 2, l. fall., ha ipotizzato, all'interno della stessa revocatoria fallimentare, due diverse fattispecie, sul presupposto che il concetto di danno possa assumere, rispetto agli atti a titolo oneroso, una portata diversa, sancendo così, con l'art. 67, comma 2, il principio di una più incisiva indisponibilità (relativa) del patrimonio nell'imminenza della dichiarazione del fallimento del suo titolare, sicché il concetto di *eventus damni*, in tal caso, lungi dall'essere correlato ad una sproporzione delle prestazioni, consiste nella lesione della *par condicio*, presunta per il fatto stesso del compimento di un atto dispositivo che

OPZIONI

[Esporta](#)[Monitoraggio](#)[Invia](#)[Stampa](#)[Annotazione](#)[Appunta](#)[Aggiungi alla pratica](#)[Cerca nel testo](#)

CERCA

[documenti con la stessa classificazione](#)[Bibliografia correlata](#)

DOMANDE

FREQUENTI

[Posso ricercare tutti i documenti che riguardano lo stesso argomento di questo in consultazione?](#)

[Posso visualizzare i riferimenti bibliografici del documento in consultazione?](#)

[Posso recuperare in futuro questo documento senza doverlo salvare sul mio pc?](#)

[Posso inserire un commento al documento in consultazione?](#)

[Posso ricercare tutte le massime relative alla sentenza in consultazione?](#)

Queste domande, se approvate, saranno pubblicate nella sezione "Domande Frequenti"

[Diritto e Giustizia®](#)[Businessdata](#)[E-learning Giuffrè](#)

NOVITÀ

**ENCICLOPEDIA
DEL DIRITTO >>>**

**RASSEGNA
CODICE CIVILE®**

Le informazioni contenute in questa pagina sono a solo scopo informativo e non costituiscono parere legale.

vincoli le possibilità liquidative e soddisfattive della massa dei creditori».

Nello stesso senso, Cass. 16 settembre 1992 n. 10570, in *Fall. proc. conc.*, 1993, 270; Cass. 12 novembre 1996 n. 9908, in *Giur. it.*, 1997, I, 1348; Cass. 15 settembre 1997 n. 9146, in *Dir. fall.*, 1999, II, 93; Cass. 6 novembre 1999 n. 12358, in *Foro it.*, 2000, I, 102, con nota di FABIANI, *Revocatoria fallimentare: tra nostalgie e nuove inquietudini*; Cass. 30 marzo 2000 n. 3878, in *Fall. proc. conc.*, 2001, 206, con nota di BARBIERI; Cass. 12 gennaio 2001 n. 403, in *Dir. fall.*, 2002, II, 81.

Per il contrario indirizzo cfr., per tutte, Cass. 14 ottobre 2005 n. 2005 (in *Guida al diritto*, 2005, n. 44, p. 42, con nota di FINOCCHIARO M., *In presenza delle cause di prelazione occorre dimostrare l'esistenza del danno*), secondo la quale: «qualora il credito soddisfatto mediante pagamento effettuato dal soggetto in seguito fallito sia assistito da ipoteca di primo grado non più revocabile, l'interesse all'azione revocatoria fallimentare può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri il danno per la massa, desumibile dalla circostanza che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, sul ricavato del bene ipotecato in ragione dell'insufficienza del ricavato medesimo, ovvero della concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziori. Tale presupposto oggettivo dell'azione deve essere accertato con riferimento alla massa esistente al momento di esperire la revocatoria e prescinde dall'acquisizione all'attivo fallimentare del bene cui l'ipoteca si riferisce poiché in caso di vendita, prima dell'apertura della procedura concorsuale, del bene già vincolato alla garanzia reale la previsione di riparto in favore del credito ipotecario revocando dovrà essere operata in base al presumibile prezzo del bene medesimo accertato a seguito di stima». Anche secondo Cass. 8 marzo 1993 n. 2751, in *Giur. it.*, 1994, I, 32, «in tema di revocatoria fallimentare di pagamento avvenuto a seguito di riparto nella procedura esecutiva promossa contro il debitore poi dichiarato fallito, la circostanza che il credito soddisfatto sia assistito da privilegio (nella specie, privilegio agrario) non rende la revocatoria stessa inammissibile, ma rileva sotto il diverso profilo dell'interesse alla relativa azione, il quale può essere riconosciuto solo se e nei limiti in cui il curatore dimostri che il creditore, senza quel pagamento, non avrebbe trovato capienza, in tutto o in parte, sul ricavato del bene cui il privilegio si riferisce, in ragione della sua insufficienza, ovvero della concorrenza su di esso di crediti privilegiati poziori». Nello stesso senso, fra le più recenti, cfr. Cass. 8 luglio 2004 n. 12558.

In dottrina, in argomento, oltre agli autori citati, cfr. MARTINO, *Note sperabilmente definitive sul danno presunto nella revocatoria fallimentare*, in *Mon. trib.*, 1975, I, 632; BADINI CONFALONIERI, *Eventus damni nella revocatoria fallimentare ed effetti sul contratto di leasing*, in *Fall. proc. conc.*, 1997, 692; RAGUSA MAGGIORE, *Natura dell'azione revocatoria e della sentenza di revoca. Involuzione dei principi*, in *Dir. fall.*, 1997, II, 1081; PETRAGLIA, *Revocatoria fallimentare e presunzione di danno per la massa*, in *Fall. proc. conc.*, 1998, 1039; RUSINENTI, *Natura dell'azione revocatoria fallimentare e nuovi spunti di discussione sul concetto di danno*, ivi, 2001, 1324; BARBIERI, *Presunzione di danno nella revocatoria fallimentare*, ivi, 206; TARZIA, *L'interesse ad agire ed il «danno» come condizioni, o presupposti di merito, dell'azione revocatoria fallimentare*, in *Foro it.*, 2001, I, 1665.

È appena il caso di rilevare che il quadro normativo è radicalmente mutato a seguito della conversione del d.l. 14 marzo 2005 n. 35 (in L. 14 maggio 2005 n. 80), con il quale è stato modificato l'art. 67 l. fall. ed è stato introdotto un nuovo comma 3 che prevede numerose esenzioni dall'azione revocatoria e, tra queste, anche quelle riguardanti i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso (lett. a); i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito (lett. f) e i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali e di concordato preventivo (lett. g).

In argomento v., ora: *Il nuovo fallimento* a cura di SANTANGELI, Milano 2006, 265 ss.; *La riforma della legge fallimentare* a cura di SANDULLI e NIGRO, I, Torino 2006, 361 ss.; *Il nuovo diritto fallimentare* a cura di JORIO, Bologna 2006, 870 ss.; *La riforma della legge fallimentare* a cura di AMBROSINI, Bologna 2006, 119 ss.

CORRELAZIONI

[\(Torna su \)](#)

Legislazione correlata:

LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 67 R.D.

LS 14 marzo 2005 n. 35 art. 2 D.L.

LS 14 maggio 2005 n. 80 L.

Coordinate del diritto Fallimento:

Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.

Art. 67-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

documenti con la stessa classificazione

Bibliografia correlata

Precedente

Contatti Licenza d'uso



GIUFFRÉ EDITORE

Pratica | Personalizza | Aiuto | Piano dell'opera | Esci

DeJure

HOME | GIURISPRUDENZA | LEGISLAZIONE E PRASSI | DOTTRINA | ARCHIVIO | RISORSE

Pratica: **schiaiviti**

A A A

UTENTE: casbb09 CASB BIBLIOTECA DIGITALE

MASSIME
Documento n. 5 di 3464 | [Elenco risultati](#) | [Nuova ricerca](#) | [Precedente](#) | [Successivo](#) | [Correlazioni](#)

ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 20 giugno 2011
Numero: n. 13449
Parti: Bnl C. Fall. Soc. Ombrellificio Pascal
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2011, 6

CLASSIFICAZIONE
FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare atti a titolo oneroso
TESTO
Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Oggetto - Rimesse derivanti da giroconti dal conto anticipi al conto corrente ordinario - Attivo o passivo di saldo del conto anticipi - Rilevanza ai fini della revocabilità - Esclusione - Ragioni - Natura solutoria delle rimesse che riducono o eliminano lo scoperto del conto ordinario - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati alla banca da parte del correntista, la natura solutoria delle relative operazioni, necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 2, legge fall. (se eseguite nel periodo sospetto e ricorrendo la scientia decoctionis dell'accipiens), ricorre anche nell'ipotesi in cui gli accreditamenti provengano, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché esse siano state utilizzate in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, quello ordinario, e non assumendo alcuna rilevanza che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo. Tale conto, infatti, costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in "dare" le anticipazioni erogate al correntista ed in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente; ne consegue che il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto, i due crediti - del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso - si compensano ex art. 56 legge fall. e, pertanto, le relative rimesse non hanno carattere solutorio, divenendo, invece, assoggettabili alla predetta azione revocatoria quando, come nella specie, le somme oggetto dell'originaria anticipazione siano state poste nella disponibilità del correntista sul conto corrente ordinario scoperto.

(Torna su)

SENTENZA
[Sentenza per esteso](#)

(Torna su)

CORRELAZIONI
Legislazione correlata:
[Codice Civile \(1942\) art. 1241](#)
[Codice Civile \(1942\) art. 1248](#)
[Codice Civile \(1942\) art. 1271](#)
[Codice Civile \(1942\) art. 1853](#)
[LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 56 R.D.](#)
[LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 67 R.D.](#)

Coordinate del diritto Contratti:
[Art. 1241 cod. civ. - Estinzione per compensazione](#)
[Art. 1248 cod. civ. - Inopponibilità della compensazione](#)
[Art. 1271 cod. civ. - Eccezioni opponibili dal delegato](#)
[Art. 1853 cod. civ. - Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti](#)

Coordinate del diritto Fallimento:
[Art. 56 - Compensazione in sede fallimentare.](#)
[Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.](#)
[Art. 67-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.](#)

documenti con la stessa classificazione | Bibliografia correlata | [Precedente](#) | [Successivo](#)

Riferimenti legislativi

OPZIONI
[Esporta](#)
[Monitoraggio](#)
[Invia](#)
[Stampa](#)
[Annotazione](#)
[Appunta](#)
[Aggiungi alla pratica](#)
[Cerca nel testo](#)

CERCA
documenti con la stessa classificazione
Bibliografia correlata
Riferimenti legislativi

DOMANDE FREQUENTI

Posso ricercare tutti i documenti che riguardano lo stesso argomento di questo in consultazione?

Posso visualizzare i riferimenti bibliografici del documento in consultazione?

Posso recuperare in futuro questo documento senza doverlo salvare sul mio pc?

Posso inserire un commento al documento in consultazione?

Posso ricercare tutte le massime relative alla sentenza in consultazione?

» Diritto e Giustizia®

» Businessdata

» E-learning Giuffrè

NOVITÀ
ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO >>

RASSEGNA CODICE CIVILE >>

Contatti | Licenza d'uso | **GIUFFRÈ EDITORE**

Pratica | Personalizza | Aiuto | Piano dell'opera | Esci

DeJure

HOME | GIURISPRUDENZA | LEGISLAZIONE E PRASSI | DOTTRINA | ARCHIVIO | RISORSE

UTENTE: casbb09 CASB BIBLIOTECA DIGITALE

Pratica: schiavitù

A A A

MASSIME

Documento n. 7 di 3464 | [Elenco risultati](#) | [Nuova ricerca](#)

[Precedente](#) [Successivo](#)

[Correlazioni](#)

ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 16 giugno 2011
Numero: n. 13244
Parti: Soc. F.lli Almici C. Soc. Thesaurum Leasing in amm. straord.
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2011, 6

CLASSIFICAZIONE

FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare atti a titolo oneroso

TESTO

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Revoca di pagamenti - Obbligazione restitutoria - Natura - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze - Rivalutazione monetaria - Applicabilità - Interessi sulla somma rivalutata - Spettanza.

In caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria, avente ad oggetto l'equivalente pecuniario del bene non restituibile in natura o anche, come nella specie, la somma di danaro relativa al pagamento oggetto dell'azione stessa, ha natura di debito di valore, in ragione della funzione indennitaria cui tale azione assolve, in quanto volta a neutralizzare le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori; ne consegue che il predetto debito restitutorio, destinato alla reintegrazione del patrimonio del fallito, è altresì soggetto alla rivalutazione monetaria, così da poter ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell'atto revocato, ed alla maturazione degli interessi sulla somma rivalutata, ai fini di risarcire il danno da ritardata acquisizione del bene.

SENTENZA

[Sentenza per esteso](#)

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:
[Codice Civile \(1942\) art. 1224](#)
[LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 67 R.D.](#)

Coordinate del diritto Contratti:
[Art. 1224 cod. civ. - Danni nelle obbligazioni pecuniarie](#)

Coordinate del diritto Fallimento:
[Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.](#)
[Art. 67-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.](#)

[documenti con la stessa classificazione](#)

[Bibliografia correlata](#)

[Riferimenti legislativi](#)

[Precedente](#) [Successivo](#)

OPZIONI

[Esporta](#)
[Monitoraggio](#)
[Invia](#)
[Stampa](#)
[Annotazione](#)
[Appunta](#)
[Aggiungi alla pratica](#)
[Cerca nel testo](#)

CERCA

[documenti con la stessa classificazione](#)
[Bibliografia correlata](#)
[Riferimenti legislativi](#)

DOMANDE FREQUENTI

Posso ricercare tutti i documenti che riguardano lo stesso argomento di questo in consultazione?

Posso visualizzare i riferimenti bibliografici del documento in consultazione?

Posso recuperare in futuro questo documento senza doverlo salvare sul mio pc?

Posso inserire un commento al documento in consultazione?

Posso ricercare tutte le massime relative alla sentenza in consultazione?

.. Diritto e Giustizi@
 .. Businessdata
 .. E-learning Giuffrè

NOVITÀ

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO >>

FASCECNA CODICE CIVILE»

Contatti Licenza d'uso  GIUFFRÈ EDITORE

DeJure

HOME

GIURISPRUDENZA

LEGISLAZIONE E PRASSI

DOTTRINA

ARCHIVIO

RISORSE

UTENTE: casbb09 CASB BIBLIOTECA DIGITALE

Pratica: schiavitù

A A A

MASSIME

Documento n. 16 di 3464 : [Elenco risultati](#) : [Nuova ricerca](#)[Precedente](#) [Successivo](#)[Correlazioni](#)

ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 06 maggio 2011

Numero: n. 10004

Parti: Cassa S. Giacomo Gruppo bancario C. Fall. Soc. coop. Cefo

Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 5, 709

CLASSIFICAZIONE

FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare atti a titolo oneroso

TESTO

Fallimento - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso - Fallimento del titolare di conto corrente bancario con scoperto garantito da fideiussione - Accreditamento di somme sul conto, da parte del fideiussore, con riduzione dello scoperto - Mancata prova di debiti del fideiussore verso il fallito - Presunzione di adempimento del proprio debito fideiussorio da parte del fideiussore - Inefficacia dell'accreditamento ex art. 44 legge fall. o revocabilità ex art. 67 legge fall. - Esclusione - Fondamento

Il principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario possa estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi); ne consegue che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto (del conto stesso) per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 44 legge fall. ovvero all'azione revocatoria di cui al successivo art. 67 della medesima legge.

CONFORMI E DIFFORMI

(2) In senso conforme cfr. [Cass. 6 agosto 1998 n. 7695](#).

SENTENZA

[Sentenza per esteso](#)

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:

[Codice Civile \(1942\) art. 1823](#)[Codice Civile \(1942\) art. 1944](#)[LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 44 R.D.](#)[LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 67 R.D.](#)

Coordinate del diritto Contratti:

[Art. 1823 cod. civ. - Nozione](#)[Art. 1944 cod. civ. - Obbligazione del fideiussore](#)

Coordinate del diritto Fallimento:

[Art. 44 - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.](#)[Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.](#)[Art. 67-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.](#)documenti con la stessa classificazione
Riferimenti legislativi

Bibliografia correlata

[Precedente](#) [Successivo](#)

OPZIONI

[Esporta](#)[Monitoraggio](#)[Invia](#)[Stampa](#)[Annotazione](#)[Appunta](#)[Aggiungi alla pratica](#)[Cerca nel testo](#)

CERCA

[documenti con la stessa classificazione](#)[Bibliografia correlata](#)[Riferimenti legislativi](#)

DOMANDE

FREQUENTI

[Posso ricercare tutti i documenti che riguardano lo stesso argomento di questo in consultazione?](#)[Posso visualizzare i riferimenti bibliografici del documento in consultazione?](#)[Posso recuperare in futuro questo documento senza doverlo salvare sul mio pc?](#)[Posso inserire un commento al documento in consultazione?](#)[Posso ricercare tutte le massime relative alla sentenza in consultazione?](#)[\(Torna su\)](#)[\(Torna su\)](#)[\(Torna su\)](#)[» Diritto e Giustizia®](#)[» Businessdata](#)[» E-learning Giuffrè](#)

NOVITÀ

ENCICLOPEDIA
DEL DIRITTO >>>RASSEGNA
CODICE CIVILE®Contatti Licenza d'uso  GIUFFRÈ EDITORE

Pratica | Personalizza | Aiuto | Piano dell'opera | Esci

DeJure

HOME
GIURISPRUDENZA
LEGISLAZIONE E PRASSI
DOTTRINA
ARCHIVIO
RISORSE

UTENTE: casbb09 CASB BIBLIOTECA DIGITALE
Pratica: schiavitù
A A A

MASSIME

Documento n. 8 di 3464 | [Elenco risultati](#) | [Nuova ricerca](#) | [Precedente](#) | [Successivo](#)

ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 10 giugno 2011
Numero: n. 12736
Parti: Fall. Ceramica di Pisa s.r.l. C. Banca agr. Mantovana S.p.A.
Fonti: Diritto & Giustizia 2011, 24 giugno (nota di: VALERINI)

CLASSIFICAZIONE

FALLIMENTO - Azione revocatoria fallimentare pagamenti anormalita' del mezzo

TESTO

La cessione di credito, che è negozio a causa variabile, si caratterizza come anomala, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, e, come tale; è assoggettabile a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, L. F., se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, mentre si sottrae all'azione fallimentare qualora sia stata stipulata in funzione di garanzia di un debito contestualmente sorto; la contestualità va intesa in senso eminentemente sostanziale e causale, e non strettamente cronologico, sicché l'eventuale riferibilità della garanzia a un credito preesistente va accertata in concreto, avuto riguardo alla specifica genesi del contratto.

SENTENZA

[Sentenza per esteso](#)

CORRELAZIONI

Legislazione correlata:
[LS 16 marzo 1942 n. 267 art. 67 R.D.](#)

Note:
[La causa del negozio di cessione di credito IVA va accertata in concreto \(Valerini Fabio\)](#)
[S.a.s. condannata: per l'esecuzione contro il socio illimitatamente responsabile non serve una nuova procura \(Valerini Fabio\)](#)

Coordinate del diritto Fallimento:
[Art. 67 - Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.](#)
[Art. 67-bis - Patrimoni destinati ad uno specifico affare.](#)

[Precedente](#) | [Successivo](#)

OPZIONI

[Esporta](#)
[Monitoraggio](#)
[Invia](#)
[Stampa](#)
[Annotazione](#)
[Appunta](#)
[Aggiungi alla pratica](#)
[Cerca nel testo](#)

CERCA

[documenti con la stessa classificazione](#)
[Bibliografia correlata](#)

DOMANDE FREQUENTI

[Posso ricercare tutti i documenti che riguardano lo stesso argomento di questo in consultazione?](#)
[Posso visualizzare i riferimenti bibliografici del documento in consultazione?](#)
[Posso recuperare in futuro questo documento senza doverlo salvare sul mio pc?](#)
[Posso inserire un commento al documento in consultazione?](#)
[Posso ricercare tutte le massime relative alla sentenza in consultazione?](#)

[Diritto e Giustizia®](#)
[Businessdata](#)
[E-learning Giuffrè](#)

NOVITA

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO >>>

RASSEGNA
 CODICE CIVILE >>>

documenti con la stessa classificazione
Bibliografia correlata

Contatti Licenza d'uso GIUFFRÈ EDITORE